

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Gianfranco Tobia, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti, si è riunita il giorno 10 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA GRASSADONIA (calciatore tesserato Salernitana Calcio 1919 SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS (già art. 3 comma 1) E DELLA SOCIETA' SALERNITANA CALCIO 1919 SpA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 CGS (già art. 2 comma 4) (nota n. 2219/397pf06-07/SP/en del 21.1.2008)

La CD Nazionale, letto il deferimento, lette le memorie difensive depositate dai difensori del calciatore Grassadonia e della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. (d'ora in avanti anche detta "Salernitana"), letti gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per l'accoglimento del deferimento proposto e ha chiesto l'irrogazione della sanzione della squalifica di mesi due per il calciatore e dell'ammenda di € 10.000,00 per la società di appartenenza, sentiti i difensori dei soggetti deferiti,

OSSERVA

La Procura Federale ha deferito, dinanzi a questa CD, il calciatore Gianluca Grassadonia *"per rispondere ... della violazione dell'art.5, comma 1 del C.G.S. per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del sig. Massimo Cellino, presidente della Soc. Cagliari e di quest'ultima società..."* e la Salernitana *"della violazione di cui all'art. 4, comma 2 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato"*.

In particolare, tra le altre, le dichiarazioni poste a base del deferimento hanno ad oggetto l'asserito coinvolgimento del Cellino nei comportamenti violenti tenuti da ignoti nei confronti del Grassadonia nel periodo di sua permanenza presso la società sarda.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta provato che il Grassadonia abbia rilasciato ad organi di informazione le suindicate dichiarazioni e che non abbia potuto dare prova, dinanzi a questa CD, della veridicità dei fatti in esse indicati. A tale proposito, non risulta accoglibile l'eccezione avanzata dalla difesa del deferito, tendente alla sospensione del presente procedimento in attesa della conclusione del procedimento penale attualmente pendente relativa agli stessi fatti che hanno formato oggetto delle dichiarazioni, perchè, quello che qui rileva è, da un lato, l'accertamento dell'avvenuto rilascio delle dichiarazioni lesive della reputazione di soggetti tesserati e, dall'altro, l'attuale impossibilità, in questa sede, di fornire prova in merito alla veridicità dei fatti indicati.

Parimenti deve essere rigettata l'eccezione avanzata dalla Salernitana, la quale ritiene di non poter essere chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva, in quanto le

dichiarazioni rese dal Grassadonia non si riferirebbero, in alcuna maniera, a rapporti che coinvolgerebbero la società stessa od organi federali.

Non congrue rispetto alle contestazioni risultano, viceversa, le sanzioni richieste dalla Procura, la CD, tenuto conto degli orientamenti degli organi della giustizia sportiva in casi analoghi e della peculiarità del fatto, ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, irroga al calciatore Gianluca Grassadonia la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e quella della squalifica sino a tutto il 25 aprile 2008 e alla Salernitana Calcio 1919 SpA la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BRUZZESE (tesserato AS Ippogrifo Sarno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E ART. 66 NOIF, ANIELLO PEPE (dirigente AS Ippogrifo Sarno) E GIANCARLO GIOIA (calciatore FC Francavilla) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLE SOCIETA' AS IPPOGRIFO SARNO E FC FRANCAVILLA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 (oggi art. 2 comma 4) (nota n. 1584/600pf06-07/SP/en del 7.12.2007)

Letti gli atti;

Esaminato il deferimento disposto dalla Procura federale in data 7 dicembre 2007 nei confronti: 1) del sig. Vincenzo Bruzzese, per rispondere della violazione dell'art.1 comma 1 CGS e dell'art.66 NOIF; 2) del sig. Aniello Pepe per rispondere della violazione dell'art.1 comma 1 CGS; 3) della AS Ippogrifo Sarno per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'allora vigente art.2 comma 4 CGS (oggi art.4 comma 2 CGS) in relazione agli addebiti mossi a carico dei propri tesserati; 4) del sig. Giancarlo Gioia per rispondere della violazione dell'art.1 comma 1 CGS; 5) del FC Francavilla per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'allora vigente art.2 comma 4 CGS (oggi art. 4 comma 2 CGS) in relazione agli addebiti mossi al proprio tesserato.

Ascoltati tutti i deferiti e preso atto delle deduzioni del rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità degli stessi chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per n.5 gare al sig. Vincenzo Bruzzese, inibizione per n. 45 giorni al sig. Aniello Pepe, ammenda di euro 1000,00 per la AS Ippogrifo Sarno, squalifica per n. 2 gare per il sig. Giancarlo Gioia, ammenda di euro 500,00 per il FC Francavilla.

Valutate le risultanze degli accertamenti effettuati dall'Ufficio indagini e preso atto delle deduzioni ex adverso formulate dai deferiti.

Accertato che la responsabilità del sig. Vincenzo Bruzzese, conosciuto come magazziniere della Società Ippogrifo Sarno pur se tesserato come calciatore, è stata ammessa dalla stessa Società di appartenenza che l'ha ritenuto responsabile per rissa e invasione del terreno di giuoco.

Rilevato che per il sig. Aniello Pepe non è stato possibile accertare una diretta partecipazione alla rissa sviluppatasi giacchè l'unica testimonianza resa da uno degli assistenti arbitrali non arriva ad individuare il Pepe, ma una persona dalle sue caratteristiche fisiche che potrebbe essere il Pepe.

Considerato che il sig. Giancarlo Gioia, nell'interrogatorio reso dinanzi all'Ufficio indagini, ha riconosciuto di aver partecipato alla rissa se pur solo per difendersi.

Valutato che le due Società, a titolo di responsabilità oggettiva, vanno sanzionate per i comportamenti tenuti dal sig. Vincenzo Bruzzese e dal sig. Giancarlo Gioia

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, proscioglie da ogni addebito il sig. Aniello Pepe, irroga la sanzione della squalifica sino a tutto il 15 maggio 2008 al sig. Vincenzo Bruzzese, la sanzione della squalifica per n. 2 gare al sig. Giancarlo Gioia, la sanzione dell'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) alla AS Ippogrifo Sarno, la sanzione dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) al FC Francavilla.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Giovanni Franciosi, Componenti, si è riunita il giorno 10 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente Torino Calcio Femminile) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' TORINO CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE ART. ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 1804/550pf06-07/SP/en del 20.12.2007)**

Con provvedimento 22 gennaio 2008, il Procuratore federale ha deferito avanti a questa Commissione Roberto Salerno, Presidente della Soc. Torino CF, militante nel campionato femminile nazionale di Serie A, per violazione dell'art. 5, comma 1 del CGS, per avere rilasciato, al termine della gara Fiorentina-Torino del 19.1.2008, con riferimento alla direzione arbitrale della stessa, dichiarazioni riportate dal quotidiano "Tuttosport" del 20.1.2008, rimaste prive di rettifica, specificamente richiamate nell'atto di deferimento, contenenti giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro della citata gara e idonee a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità della istituzione federale nel suo complesso ed in particolare di una sua specifica struttura.

Con il medesimo provvedimento, il Procuratore federale ha altresì deferito la Soc. Torino CF a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al suo presidente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 5, comma 2, CGS.

Il deferito Salerno ha fatto pervenire una nota difensiva in cui assume di avere rilasciato le dichiarazioni oggetto del deferimento, pertanto non contestate, non già quale presidente di una società calcistica, bensì nella sua veste di Parlamentare della Repubblica, e, pertanto, insindacabili e tutelate dalla Costituzione, senza attinenza ad interessi nella disciplina oggetto e, quindi, da ricondursi nell'ambito della *"mera critica politico-sociale sul fenomeno del calcio malato e poco attento ai risvolti sportivi-sociali e economici che eventi poco spiegabili e dubbi all'interno delle partite, determinano nelle folle, nella economia e nella società"*. A dire del deferito *"da ciò sono scaturite le mie dichiarazioni e determinato le successive azioni"*.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei deferiti e l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 (due) a carico del Salerno, nonché dell'ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a carico della Soc. Torino CF.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La Commissione, letti gli atti,

O S S E R V A

1. Preliminare alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dal deferito Salerno è l'esame della posizione del medesimo rispetto alle norme federali, avendo questi invocato la immunità parlamentare prevista dall'art. 68 Cost., secondo cui << I membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni >>.

Che l'immunità dei parlamentari, per le opinioni dai medesimi espresse nell'esercizio delle loro funzioni, rappresenti un principio costituzionale è un dato acquisito.

Altrettanto acquisito è il principio della osservanza, da parte dell'ordinamento sportivo, dei dettami provenienti da norme di rango superiore quali sono quelle costituzionali, ritenuto che, tanto, non ne lede l'autonomia, espressamente riconosciuta dal D.L. n. 220/2003, a cui l'art. 2, comma 1, lett. b, riserva espressamente, tra l'altro, *"la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni"*.

Di qui la necessità del preventivo vaglio sulla sindacabilità delle dichiarazioni rese dal deferito, al quale deve procedere questa Commissione, sia in forza della autonomia disciplinare della Federazione (art. 2, comma 1, lett. b, D.L. cit.); sia perché, nell'ambito di tale autonomia, le norme federali non prevedono che tale vaglio sia rimesso ad un soggetto terzo; sia per l'obbligo di osservanza allo statuto della FIGC e ad ogni altra norma federale di *"tesserati e società affiliate"* (art.30, comma 1, Statuto) che, con la costituzione del vincolo associativo, *"accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico"* (art.30, comma 2, Statuto).

Orbene, precisato che, per qualificare una dichiarazione quale opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari ciò che rileva non è il luogo della esternazione, ma il suo nesso funzionale con l'attività parlamentare, è principio costituzionalmente acquisito che il nesso funzionale è dato dallo stretto collegamento con un'attività parlamentare già posta in essere dal soggetto.

Deve trattarsi, in altri termini, di riproduzione e divulgazione all'esterno di atti compiuti nell'esercizio di funzioni parlamentari, onde sono coperti da immunità solo gli << atti di funzione >>, anche se posti in essere al di << fuori delle mura >> delle Camere, in modo che le prime possano considerarsi <<divulgative >> delle seconde.

Alla luce di tali considerazioni, non può dirsi che le dichiarazioni attribuite al Salerno, così come riportate dal quotidiano Tuttosport, rappresentino una esteriorizzazione di precedente attività parlamentare del medesimo: sia perché di tale precedente attività non v'è cenno nella nota difensiva del deferito, il quale richiama, invece, unicamente e genericamente, azioni successive determinate dai fatti di quella sera; sia perché escluso dal contenuto letterale delle stesse dichiarazioni e dal loro riferimento ad un evento sportivo appena conclusosi: *"c'è evidentemente una giustificazione a sospettare questa gara di condizionamento se non addirittura di corruzione. Occorrerà non solo un esposto alla Procura ma che si mettano in moto anche gli Organi di Garanzia e disciplina del calcio professionistico, perché di fronte a quanto successo a Firenze il calcio non può più essere uno sport nazionale e non può essere più una disciplina educativa per la società italiana"*. La dichiarazione resa, pertanto, non ha natura di "atto di funzione" e non è coperta dal presidio della immunità parlamentare.

2. All'indomani della gara Fiorentina-Torino del 19.1.2008 il quotidiano nazionale "Tuttosport" pubblicava, la dichiarazione attribuita al Salerno indicata nell'atto di deferimento, la cui copia integrale è acquisita agli atti del procedimento.

Successivamente alla pubblicazione della dichiarazione non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47.

La dichiarazione *de qua*, dunque, proviene inconfutabilmente dal deferito On.le Salerno, dal medesimo non contestata nemmeno in sede di memoria difensiva.

Ritiene, questa Commissione, che detta dichiarazione contenga giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro che ha diretto la gara, e sia idonea a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità dell'istituzione Federale ed in particolare di una sua specifica struttura, in quanto tale costituente violazione dell'art.5, comma 1, del CGS.

Il deferito, premesse le personali opinioni sulla dinamica che aveva portato alla assegnazione di due calci di rigore alla Fiorentina, in ordine a cui si riservava la possibilità di un esposto alle Procure penali di Torino e Firenze, affermava la altrettanto personale opinione della "*evidentissima palese e macroscopica*" insussistenza del secondo; attribuiva tali circostanze, quindi, a ipotesi di "*condizionamento e corruzione*" dal medesimo ritenute giustificate, tale essendo il senso da attribuire alla dichiarazione: "*C'è evidentemente una giustificazione a sospettare questa gara di condizionamento e corruzione*".

A dire del deferito, cioè, stante il convincimento in questi determinato unicamente dalla dinamica della direzione arbitrale della gara, era lecito affermare che la stessa fosse stata condizionata nel risultato o addirittura oggetto di corruzione.

Ebbene, non v'è dubbio che tali affermazioni rappresentino una grave, immotivata e indimostrata denuncia di presunti poteri in grado di condizionare l'operato dei direttori di gara in generale e, in particolare, del direttore della gara in questione ovvero di poteri in grado di strumentalizzare la classe arbitrale o taluni esponenti della stessa e indurla alla compimento di fatti che, ove accertati, configurerebbero addirittura ipotesi reato.

3. Alla affermazione di responsabilità del Salerno consegue quella della Soc. Torino CF, ex art. 4, comma 1 e art. 5, comma 2, CGS, atteso il rapporto organico che lega il primo alla seconda.

Ai fini della responsabilità diretta della società non è necessario che l'esponente della stessa specifichi a che titolo esprima il giudizio lesivo e/o che spenda il nome della società.

Della Soc. Torino CF il Salerno era ed è presidente e legale rappresentante; la società, a sua volta, si esprime all'esterno e nei rapporti con la Federazione tramite il suo presidente attraverso cui, al momento dell'affiliazione, si è obbligata ad osservare lo Statuto ed ogni altra norma federale, in esse comprese le norme del CGS e l'art.4 che ne prevede la responsabilità diretta.

4. Accertata e ritenuta la responsabilità disciplinare dei deferiti; avuto riguardo alla gravità del fatto contestato, idoneo a ledere la reputazione dell'arbitro della gara, nonché il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'Istituzione federale nel suo complesso ed in particolare di una sua struttura specifica; visto l'art. 5, 5° e 6° comma, CGS, sanzioni congrue sono ritenute quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate e, per l'effetto, infligge a Salerno Roberto la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e alla Società Torino Calcio Femminile quella dell'ammenda di €3.000,00 (tremila/00).

**(184) APPELLO DEL CALCIATORE SILVIO SAPONARO (tesserato Atletico Montecchio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI TRE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera**

**Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 71 del 29.2.2008).**

Visti gli atti, letto l'appello proposto dal calciatore Silvio Saponaro;  
ascoltati il difensore del calciatore nonché il rappresentante della Procura federale;

**FATTO**

il calciatore Silvio Saponaro veniva deferito dal Procuratore Federale per essersi reso responsabile della violazione di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto Federale per non aver ottemperato all'obbligo di accettare la piena efficacia ed autonomia dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della FIGC, nonché di aver violato l'art. 1 comma 1 CGS in quanto, contravveniva ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

Con delibera della CD Territoriale presso il CR Umbria del 29.2.2008 il calciatore Saponaro ritenuto responsabile degli addebiti a lui contestati veniva sanzionato con la squalifica di mesi tre.

Avverso tale decisione il suddetto proponeva reclamo, chiedendo, in via principale l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata ed in via subordinata, applicarsi nei suoi confronti una sanzione meno afflittiva.

**DIRITTO**

Appare pacifico e incontrovertibile dagli atti del procedimento che il calciatore Silvio Saponaro, onde ottenere il risarcimento dei danni fisici patiti durante la gara Canepino-Riano del 2.10.2005, ha citato in giudizio avanti il Giudice ordinario (Tribunale di Roma) un altro tesserato senza acquisire la relativa autorizzazione federale ai sensi dell'art. 15 CGS, così non rispettando l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Risulta privo di fondamento quanto si deduce dal ricorrente nell'atto di impugnativa, là dove ritiene che la clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto Federale debba intendersi tacitamente abrogata dalla L. 280/2003, atteso che proprio questa legge all'art. 3, comma 1, rafforza ancor più la priorità della giustizia sportiva su quella ordinaria e l'efficacia e la validità dell'art. 27.

**P.Q.M.**

Rigetta l'appello e dispone l'incameramento della tassa versata.

Il Presidente della C.D.N.  
prof. Claudio Franchini

“”

**Publicato in Roma il 10 aprile 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete